



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia,

Al Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica
Via Tommaseo, 60
35100 PADOVA

Prot. n. Cl. 34.05/ Allegati n. Risposta al foglio del 08/10/10 N. 255411

OGGETTO: PADOVA - Sistema Bastionato cinquecentesco - Golena San Massimo - Immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 13, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Proprietà: Comunale

Progetto di restauro: Richiesta utilizzo - Installazione di tensiostruttura pavimentata e riscaldata

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE IN USO ai sensi dell'art.106 2-bis del Dlgs. 43/2004

(Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: Arch. Edi Pezzetta.)

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito denominato "Codice");

VISTO il regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, D.P.R. 22.11.2007 n. 233, art. 18, lett. b) come modificato dal D.P.R. n. 91/2009;

VISTE le note della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto n. 6503 del 25.11.2007 e n. 11908 del 23.09.2008;

VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali l'area denominata Sistema Bastionato cinquecentesco - Golena San Massimo, risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla parte II del Codice in virtù di quanto disposto dal D.M. 26.05.1928;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla concessione in uso di cui all'oggetto, pervenuta in data 14/10/2010 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 14/10/2010 n. 27209;

VISTA la documentazione descrittiva riferita alle modalità di installazione della struttura mobile di cui all'istanza sopra richiamata e considerato che gli stessi sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle disposizioni del vigente D.lgs 42/2004:

Tutto ciò premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme in oggetto

AUTORIZZA

la concessione in uso temporaneo dell'area in argomento di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all'istanza a riscontro, subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni relative alle modalità di installazione ed uso della tesiostruttura più sotto indicate.

Si rammenta infine che ogni circostanza che modifichi i presupposti – congetturali o di fatto – sui quali

EP/

l'autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente, affinché possa disporre le necessarie verifiche di competenza.

Eventuali varianti al progetto di installazione, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate, ai sensi delle medesime disposizioni.

Le prescrizioni sono le seguenti:

- 1) l'area sia interdetta al parcheggio di autoveicoli e motocicli;
- 2) la tensiostruttura sia ulteriormente allontanata dal fronte delle mura in modo che venga garantita un'area di "percorribilità" lungo il fronte medesimo che dovrà essere mantenuto libero da sovrastrutture e da depositi, anche temporanei, di materiali;
- 3) nessun impianto o elemento strutturale, anche "volante" dovrà interessare le mura;
- 4) tutte le installazioni dovranno essere ancorate con sistemi non fissi al suolo;
- 5) i percorsi siano protetti e confinati in modo da non incidere sul suolo;
- 6) alla scadenza della concessione, rimosse le strutture, dovranno essere poste in atto le opere di ripristino dello stato dei luoghi.

Si invita, in ogni caso, a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza, con anticipo di 15 giorni, la data di inizio delle opere di installazione e di attività, il nominativo delle imprese esecutrici e, ove previsto, quello del responsabile del coordinamento tecnico, nonché la conclusione degli stessi unitamente ad idonea documentazione fotografica.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare: ricorso gerarchico oppure ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dalla L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24.1.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Sabina Ferrari

EP/